

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	270/ST
	in data	26/11/2025

OGGETTO: FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO A CARATTERE CONTINUATIVO PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO –MANUTENTIVO E LAVORI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRATTARE – ANNO 2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2025/2027;

PRESO ATTO altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 68 del 16/09/2024 e aggiornato con nota approvata dalla Giunta Comunale n. 87 del 15/11/2024 e con nota approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 30 dicembre 2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 62 del 30/09/2023 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione dell'area tecnica con decorrenza 01/10/2023-31/12/2026 al Geom. Gregorini Michele;

RAVVISATA la necessità di assicurare in forma continuativa per l'anno 2026 le seguenti forniture di beni e prestazioni di servizio:

1. fornitura segnaletica stradale;
2. fornitura materiali bituminosi;
3. fornitura materiali edili;
4. fornitura materiali lapidei;
5. fornitura di fiori ed essenze arboree;
6. fornitura attrezzature per operai comunali;
7. servizio di manutenzione campi sportivi;
8. servizio di verifica impianti di messa a terra;
9. servizio smaltimento materiali inerti da demolizioni/asfalti;
10. servizio di sgombero neve;
11. servizio di noleggio attrezzature varie per l'edilizia;
12. lavori di manutenzioni immobili comunali – opere da elettricista;
13. lavori di manutenzioni immobili comunali – opere da fabbro lattoniere;
14. lavori di manutenzioni immobili comunali – opere da idraulico;
15. servizio di manutenzione piattaforme elevatrici ed ascensori comunali;
16. lavori di asfaltatura strade comunali;
17. lavori vari di manutenzione immobili;
18. servizio di manutenzione meccanica automezzi di proprietà comunale e fornitura pneumatici;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che prescrive l'adozione di apposita determinazione preventiva per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

RICHIAMATI in particolare gli articoli del Decreto sopra citato:

- l'art. 71. "Procedura aperta" che testualmente recita: "1 Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara"....omissis....;

- l'art. 108 "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture" ed in particolare: ... omissis ... 3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1; 6. criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. 12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

- l'art. 50. "Procedure per l'affidamento" ed in particolare il comma 1: Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.;

- l'art. 62 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" che testualmente recita: "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- l'art. 49 – Principio di rotazione degli affidamenti comma 6 del D. Lgs. 36/2023 che riporta: E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro;

DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

Di per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) Di **indire** le procedure d'appalto per l'affidamento delle forniture di beni, le prestazioni di lavori e servizi elencati nelle premesse, mediante procedure aperte (Art. 71 del D. Lgs. 36/2023) ovvero, nel caso di lavori con importo non superiore ad Euro 150.000,00 e per servizi o forniture con importo non superiore ad Euro 140.000,00 l'affidamento potrà essere effettuato mediante ricorso diretto ad una sola ditta oppure per importi

maggiori attraverso procedure negoziate senza bando ai sensi delle lettere c-d-e del comma 1 dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

- 2) Di **dare atto** che saranno rispettate le disposizioni dettate sull'argomento dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 in relazione al fine del contratto che si intende perseguire, all'oggetto, alla forma e alle clausole essenziali, nonché alle modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- 3) Di **precisare** che le spese presunte per le suddette forniture e prestazioni saranno impegnate con apposite determinazioni ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, a carico del bilancio di previsione 2026;
- 4) Di **dare atto** che la presente non comporta assunzione di oneri finanziari a carico del Bilancio Comunale;
- 5) Di **inviare** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 6) Di **dare atto** che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, non si trova in una delle situazioni di conflitto di interesse previste all'articolo 16 del D. Lgs. 36/2023 in riferimento alle procedure in oggetto specificate;
- 7) Di **disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
- 8) Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Gregorini Geom. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, li 26 NOV 2025



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL MESSO LUI

Angelo Gianfranceschi